

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI e ITTICHE	
Servizio foreste e Corpo forestale	corpoforestale@regione.fvg.it corpoforestale@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 111 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi), articolo 11, comma 1 lett b). Dichiarazione dello stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale.

Il Direttore del servizio

Vista la legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi), e in particolare:

- l'articolo 11, che prevede ai fini dell'attivazione di tutte le misure di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi la determinazione dello stato di massima pericolosità degli incendi boschivi con decreto del direttore del Servizio competente in materia, sentita la Protezione civile;
- l'articolo 22 che detta la disciplina transitoria, nelle more dell'adozione del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 6 e del Piano regionale antincendio boschivo di cui all'articolo 7, prevedendo che continuino a trovare applicazione il Regolamento di attuazione di cui al D.P.Reg. n. 1016/1978 e il Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi approvato con D.P.Reg. n. 136/1998;

Richiamata la carta della pericolosità degli incendi boschivi, in scala 1:250.000, allegata al vigente Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi;

Considerato che il citato articolo 22 prevede che il decreto di dichiarazione di inizio e termine di massima pericolosità degli incendi, debba tenere conto dell'aumentata frequenza degli incendi e della valutazione sintetica delle condizioni predisponenti particolarmente favorevoli allo sviluppo degli incendi boschivi;

Vista la valutazione sintetica delle condizioni predisponenti particolarmente favorevoli allo sviluppo degli incendi boschivi redatta dal Servizio foreste e Corpo forestale in data 17 marzo 2022;

Sentita la Protezione civile della Regione e valutate congiuntamente le previsioni meteorologiche del OSMER- ARPA FVG;

Preso atto dell'aumento della frequenza degli incendi rilevato nella prima quindicina del corrente mese di marzo, in concomitanza con le condizioni favorevoli allo sviluppo degli incendi e del fatto che la valutazione sintetica evidenzia che nei prossimi giorni si potranno verificare condizioni particolarmente favorevoli allo sviluppo degli incendi boschivi;

Considerato altresì che il protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e il conseguente necessario rispetto dei protocolli anti Covid -19, renderebbero significativamente più complesse le eventuali operazioni di spegnimento incendi;

Ritenuto, pertanto opportuno, a fini precauzionali e di prevenzione, attivare e mantenere attive tutte le misure previste dalla normativa vigente e dichiarare a partire dal giorno 18 marzo 2022, lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi, in applicazione delle previsioni di cui all'articolo 11 della Legge regionale 17/2019;

Richiamati ai fini della individuazione del soggetto competente ad emettere il presente atto:

- il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. recante il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1133 del 24.07.2020 - Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 68 del 22.01.2021, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio foreste e Corpo forestale al dott. Rinaldo Comino fino al 1 agosto 2023;

DECRETA

1. A partire dal giorno 18 marzo 2022 è dichiarato lo stato di massima pericolosità degli incendi boschivi per tutto il territorio della regione, ad eccezione delle zone escluse dal vigente Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi di cui al D.P.Reg. n. 136/1998;

2. Per tale periodo nelle zone comprese nel suddetto Piano è vietato:

- utilizzare esplosivi e far brillare mine;
- eseguire qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendi;

3. Le violazioni dei divieti di cui al punto 2 sono punite con le sanzioni previste dall'articolo 20 della legge regionale n. 17/2019;

4. I divieti di cui al punto 2 si aggiungono ai seguenti divieti generali, previsti dal comma 7 dell'articolo 19 della legge regionale 17/2019, la cui infrazione, compiuta nel periodo di massima pericolosità, è punita con le sanzioni previste dal citato articolo 20.

- accendere fuochi, bruciare i materiali derivanti da attività agricole e forestali, fatte salve le attività svolte ai sensi dell'articolo 182, comma 6 bis, e dell'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale), ovvero nel caso di interventi finalizzati a procedure di tutela fitopatologica;
- usare apparecchi a fiamma libera, bracieri, fornelli, tranne che nelle aree attrezzate allo scopo e nei campeggi mobili di cui all'articolo 31 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);
- far scoppiare prodotti pirotecnici;
- gettare fiammiferi accesi e sigarette non spente;
- usare apparecchi che producono faville in presenza di vegetazione infiammabile.

5. In osservanza al Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi, gli Ispettorati Forestali, durante il periodo di grave pericolosità provvederanno, qualora le condizioni di rischio per la propagazione degli incendi lo rendessero necessario, a rafforzare l'attività di sorveglianza prestata dalle Stazioni forestali e dalle altre strutture periferiche del Corpo forestale regionale.

6. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione

7. La cessazione dello stato di massima pericolosità sarà stabilita con proprio successivo decreto.

Il Direttore del Servizio foreste e Corpo forestale
- dott. Rinaldo Comino-

